

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 2 al 6 settembre

Provvedimenti e Atti Normativi

Calamità naturali e ambiente, il Decreto Ricostruzione è legge: le principali novità

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024 è stata pubblicata la legge n. 111 del 8 agosto 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”*, in vigore dal 10 agosto u.s.

Il decreto, come convertito, contiene disposizioni relative ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità, nonché due disposizioni finalizzate a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

Di seguito, il riepilogo dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

- **Articolo 4 – Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale (modifica art. 20-ter del d.l. n. 61/2023)**

L'**articolo 4** modifica l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, che contiene disposizioni relative ad *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*.

Con la previsione in commento, in particolare, **viene prorogata la durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione dopo gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che da giugno 2024 passa al 31 dicembre 2024.**

Si ricorda che al commissario straordinario spetta il potere di agire, mediante ordinanza, anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

- **Articolo 5 – Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione (modifica art. 20-novies del d.l. n. 61/2023)**

Per quanto di interesse, l'**articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura,**

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.

I nuovi soggetti possono essere amministrazioni centrali dello Stato e loro organismi in house, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico e loro controllate, AUSL o istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

La norma prevede che le attività svolte dai predetti organismi in house e dalle società partecipate siano definite mediante convenzioni, i cui oneri, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2% del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con ANAS si applicano le previsioni di cui all'art. 36, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 98/2011 relative agli oneri di investimento spettanti ad ANAS.

- **Articolo 6- Infrastrutture stradali e ferroviarie (modifica artt. 20-octies e 20-novies del d.l. n. 61/2023)**

L'articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali per le infrastrutture stradali redatti e approvati dal Commissario straordinario.

La disposizione prevede la sottoscrizione di una apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **RFI provvede come soggetto attuatore**, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché al contrasto al dissesto di versante che incomba sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

- **CAPO II-bis- Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei**

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti il Capo II-bis concernente "Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" e il Capo II-ter, recante "Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione". I due Capi riprendono, con modificazioni, il contenuto del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, c.d. decreto Campi Flegrei".

- **Articolo 9-ter – Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei**

Per quanto di stretto interesse, l'articolo 9-ter individua misure urgenti volte a garantire la celere realizzazione di interventi di riqualificazione sismica sugli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari.

A tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, è prevista la nomina di un Commissario straordinario, dotato dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, del dl. n. 77/2021 **(comma 1)**.

Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché di poteri di deroga, mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'adozione delle ordinanze necessita della previa intesa con la regione Campania, ed è autorizzata la possibilità di derogare – nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma – alle previsioni che impongono la previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR ove non vi sia stata previa autorizzazione del CDM per atti che riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone e cura l'attuazione di due tipologie di programmi di interventi urgenti, destinati:

- alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità;
- ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei **(commi 2 e 4)**.

Al medesimo Commissario è, inoltre, demandata l'attuazione, con i poteri derogatori di cui sopra, degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti oppure avviati e trasferibili **(commi 13 e 14)**.

- **Articolo 9-quater – Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei**

L'articolo 9-quater reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

In particolare, si prevede che gli interventi di cui all'articolo 9-ter siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e che, ove occorra, costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti (**comma 1**).

In ragione di ciò, si prevede che alle relative procedure di progettazione e realizzazione si applichino, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (che prevedono, tra l'altro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, con invito a cinque operatori, nonché la possibilità dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica).

È, altresì, ammessa la deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7 (**comma 2**).

Da ultimo, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del codice appalti e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro (**comma 3**).

- **Articolo 9-quinquies – Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica**

Per quanto di interesse, l'articolo prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario provveda, con i poteri e le modalità previste all'articolo 9-ter, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti

autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024.

- **Articolo 11- Fondazione “Milano Cortina 2026” (interpretazione autentica art. 2 del d.l. n. 16 del 2020)**

L'articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione Milano Cortina operasse “in regime di diritto privato”) – **che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.**

Sul punto, si ricorda che nel comunicato stampa emesso dal CDM in merito all'adozione del decreto-legge in esame si leggeva che “*già la sentenza n. 362/2004 del TAR. per il Piemonte aveva escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell'allora Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 (TOROC). In precedenza, anche la Commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, aveva precisato che il TOROC Commissione Europea svolgesse attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.*

La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato:

- *Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici;*
- *Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale;*
- *Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico;*
- *Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l'opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le*

Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”.

In conclusione, il comunicato ribadiva che la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del D.L. 216/2020, e che la disposizione in commento “*offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione. e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento”.*

Per maggiori informazioni, visitare il portale ANCE [qui](#).

Decreto infrastrutture e investimenti strategici: le misure d’interesse per il settore

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 194 del 20 agosto 2024, è stata pubblicata la legge n. 120 del 8 agosto 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge n. 89 del 29 giugno 2024, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”, entrata in vigore il 21 agosto 2024.

Di seguito, l’analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)

La disposizione, che ha subito alcune modifiche in conversione è, anzitutto, volta ad introdurre una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Viene, infatti, introdotta una nuova previsione dopo il comma 3 dell’art. 13 del dl. n. 162/2019, con cui si dispone che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali intervenga la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell’anno 2024 siano tenute a presentare le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti. L’aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 31 luglio 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024 **(comma 1)**.

La previsione introduce, poi, misure relative alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-Palazzi, in particolare relativamente all’entità del corrispettivo da riconoscere all’Autostrada Tirrenica S.p.a. da parte di ANAS per l’acquisto dei progetti.

Infatti, mediante la modifica dell'articolo 2, comma 2-ter del dl. n. 121/2021, si prevede che l'acquisto da parte di ANAS SPA dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi avvenga sulla base di una quantificazione elaborata a valle di una valutazione documentale e contabile affidata a una primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, i cui oneri sono a carico della società ANAS Spa. **(comma 2).**

Con una nuova previsione, mediante intervento di proroga del termine previsto dall'articolo 2 del d.l. n. 121/2021, si prevede che l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale Autobrennero, per cui la norma già disponeva che lo stesso potesse avvenire mediante ricorso alle procedure dell'art. 183 del codice degli appalti 50/2016 da concludere entro il 30 giugno 2023, possa avvenire secondo le medesime procedure da bandire entro il 31 dicembre 2024 **(comma 2-bis).**

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)

La norma contiene disposizioni volte a favorire l'operatività della società per azioni costituita per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Per quanto di interesse, mediante intervento sul dl. n. 35 del 2023, si prevede che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata tra il MIT e la concessionaria siano assentiti con decreto MIT di concerto col MEF, sentite le Regioni Calabria e Sicilia *(e non più, dunque, con decreto del Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali e per la marina mercantile, sentito il CIPE)*. **(comma 1, lettera a), numero 1.1)).**

Si elimina, inoltre, l'obbligo di approvare il progetto esecutivo dell'opera entro il 31 luglio 2024, prevedendo solo che lo stesso sia approvato anche per **fasi costruttive**, e si prevede che il costo del progetto debba comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento **(comma 1, lett. a) n. 1.2) e 2)).**

Le modifiche successive sono volte a chiarire che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione solamente i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno **(comma 1, lettera a), nn. 3.1) e 3.2)).**

Infatti, con riferimento all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale, si prevede che, ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei progetti, si proceda calcolando il rapporto tra:

a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;

b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la disposizione intende chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore e che sono associate a "nuovi" prezzi, non parametrati ai tariffari vigenti.

Si aggiunge, inoltre, il nuovo comma 8-sexies, a tenore del quale l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**comma 1, lettera a), numero 4**).

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

La norma è volta, da un lato, ad adottare un piano di **razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite a taluni commissari straordinari e, dall'altro, a prevedere la nomina di uno o più commissari straordinari per la realizzazione o il completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché delle opere alle stesse connesse o strumentali.**

In particolare, si prevede che, con DPCM da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati (**comma 1**):

1) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dl. "sblocca cantieri", n. 32 del 2019. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto-legge precisa che, **attualmente, sono stati nominati 43 commissari per 117 interventi, distinti nelle macrocategorie: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;**

2) nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge, individuati nell'Allegato I al decreto.

Qualora si rendano necessarie modifiche al decreto di adozione del piano di razionalizzazione, si consente di procedere, nel rispetto dei criteri e con le modalità sopra illustrate, anche oltre il termine di novanta giorni (**comma 3**).

I criteri per la redazione del piano, nel rispetto degli specifici vincoli derivanti da disposizioni di legge, sono i seguenti **(comma 2)**:

– **riduzione del numero dei commissari**, tenuto dell'omogeneità del settore di intervento, dell'ambito territoriale di riferimento, della rilevanza economica degli interventi e delle esigenze di razionalizzazione delle strutture di supporto;

– **individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi da affidare alla competenza del commissario straordinario**, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'opera e delle specifiche caratteristiche di complessità progettuale, difficoltà esecutiva o attuativa, complessità delle procedure tecnico-amministrative o impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, dei predetti lotti;

– **revoca dei commissari nominati**, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, sulla base di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, nonché del carico amministrativo loro attribuito, e nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari.

Si prevede, inoltre, che con uno o più DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le **opere relative ai progetti per la realizzazione della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti (comma 5)**.

A seguito di una modifica inserita in fase di conversione, il testo prevede ora che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dai commissari straordinari nominati ai sensi del comma 5 in commento.

I commissari straordinari così nominati sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. dotati di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai nuovi commissari straordinari per le opere TEN-T potranno essere affidate le funzioni commissariali già affidate ai commissari nominati a legislazione vigente in relazione a singoli interventi ricompresi nelle predette reti di trasporto.

La disposizione precisa, altresì, che, qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti di individuazione delle opere, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di copertura finanziaria, ovvero di sostituzione dei commissari, sia possibile procedere anche oltre il termine del 31 dicembre 2025.

Ai commissari si applicano talune previsioni dell'art. 4 del decreto "Sblocca cantieri", ed in particolare:

- comma 1 (quarto, quinto, sesto periodo), recante le ulteriori modalità di nomina e di eventuale sostituzione degli stessi;
- comma 2 (ad esclusione del quinto periodo), recante i poteri dei commissari;
- comma 2-bis, recante specifiche disposizioni relative alle infrastrutture ferroviarie;
- comma 3, recante specifiche deroghe;
- comma 3-bis, recanti disposizioni relative all'apertura di contabilità speciali; e
- comma 4 (primo periodo), recante gli obblighi di rendicontazione al CIPESS.

Con specifico riferimento ai poteri derogatori, vi è dunque quello di **deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il comma in esame prosegue nel chiarire che i Commissari straordinari in commento sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'opera siano sufficienti alla sua realizzazione.

In ultimo, la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, con il compito di coordinare l'attività dei Commissari, di monitorare la realizzazione delle relative opere commissariate, nonché di predisporre il sopra citato piano di razionalizzazione, la cui composizione è definita mediante decreti MIT (**commi 6 e 7**).

Articolo 5. (Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali)

Il nuovo comma 4-bis, introdotto in conversione, prevede che al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, con decreto DPCM si proceda alla nomina di un **Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge "Sblocca cantieri"**, ossia del potere di deroga mediante ordinanza alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 7 (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani)

La previsione in esame si riferisce al Sito di Interesse Nazionale Stoppani che, a tenore della relazione illustrativa, si estende per circa 262.000 mq a terra (sia aree pubbliche che private) e circa 1,7 milioni di mq a mare (sono interessati i litorali sia del comune di Cogoleto che del comune di Arenzano), e che è interessato da **attività di bonifica e messa in sicurezza dopo diverse attività inquinanti**.

In particolare, si prevede la nomina con DPCM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, di un **commissario straordinario con il compito di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale del Sito. (comma 1)**

Il commissario straordinario subentra al Prefetto di Genova, già dotato del potere di deroga a diverse disposizioni del previgente codice appalti nonché alle norme regionali, la cui derogabilità viene mantenuta anche per il Commissario in questione. Si prevede, comunque, **espressamente, il potere del Commissario di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del 21 del 2012, nonché' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3).**

Inoltre, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., peraltro già individuata dal Prefetto di Genova quale stazione appaltante degli interventi che erano di sua competenza, come chiarito dalla citata relazione illustrativa (comma 5).

Per maggiori informazioni, visitare il portale ANCE [qui](#).